

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1706-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BRUSASCA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 aprile 1971  
(V. Stampato n. 2297)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 aprile 1971*

Adesione alla Convenzione doganale relativa all'importazione  
temporanea di materiale scientifico, adottata a Bruxelles  
l'11 giugno 1968, e sua esecuzione

**Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1971**

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, concerne l'adesione dell'Italia alla convenzione stipulata a Bruxelles l'11 giugno 1968 per disciplinare l'importazione temporanea di materiale scientifico.

Questa convenzione integra l'accordo stipulato a Lake Success il 22 novembre 1950 con il quale l'UNESCO, nell'intento di realizzare una più larga diffusione delle attività intellettuali nel mondo, volle eliminare alcuni degli ostacoli che si opponevano al principio della libera circolazione delle idee.

L'accordo si limitò, tuttavia, all'impegno da parte dei contraenti di non applicare i dazi doganali all'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale comprendenti gli apparecchi e strumenti scientifici destinati esclusivamente all'insegnamento o alla ricerca scientifica pura.

Subito dopo la sua applicazione questo accordo risultò inadeguato ai fini per i quali era stato stipulato, perchè concerneva soltanto l'insegnamento e la ricerca scientifica, non contemplava le importazioni tem-

poranee, escludeva gli accessori degli strumenti scientifici ed aveva altre limitazioni.

Per rimediare a questi inconvenienti venne stipulata la convenzione oggetto del nostro esame.

Il relatore non si sofferma sui singoli articoli di questa convenzione, ampiamente illustrati nella relazione del Governo.

Egli ritiene, dopo l'attento esame che ne ha fatto, che essi meritino l'approvazione del Senato perchè disciplinano con rigore la materia; corrispondono alle finalità, che l'UNESCO si è proposta adottandoli, di favorire la diffusione della cultura eliminando gli ostacoli che si frappongono alla circolazione delle idee; regolano i prevedibili casi di eccezione alle disposizioni generali; lasciano all'Italia la possibilità di salvaguardia in difesa degli interessi nazionali.

Per questi motivi, il relatore propone che il Senato accetti il parere unanime della 3<sup>a</sup> Commissione autorizzando il Presidente della Repubblica ad aderire alla Convenzione adottata a Bruxelles l'11 giugno 1968.

BRUSASCA, *relatore*

PARERE  
DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(FINANZE E TESORO)

25 maggio 1971

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to MARTINELLI

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale scientifico, adottata a Bruxelles l'11 giugno 1968.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 20 della Convenzione stessa.